

Ai fini dell'accertamento, restano in vigore le regole ordinarie, fatta eccezione per gli studi di settore

Minimi a rischio redditometro

L'adesione al regime agevolato non limita i controlli

DI MAURIZIO TOZZI

L'adesione ai minimi o l'opzione per la tassazione al 27,5% non salvano il contribuente dal rischio redditometro. Nel primo caso il redditometro sarà la «naturale» lista selettiva ai fini del controllo, nell'ipotesi di tassazione proporzionale si presentano difficoltà difensive, in quanto il reddito conseguito «resta» nell'attività imprenditoriale e non può essere usato a fini personali. Incombe, inoltre, l'indagine finanziaria.

In un periodo caratterizzato dal sempre più forte utilizzo di strumenti di contrasto all'evasione, nel considerare i nuovi istituti proposti dalla legge finanziaria per il 2008, un ruolo fondamentale deve essere attribuito anche al rischio accertamento, molto forte se si considerano i seguenti elementi:

- esplicitamente le disposizioni attuative del regime dei minimi e della tassazione proporzionale sottolineano che ai fini dell'accertamento restano in vigore le ordinarie regole, fatta eccezione per lo studio di settore e i parametri che nel regime dei minimi non trovano applicazione;

- oggi l'amministrazione finanziaria è in possesso di una mole impressionante di notizie rilevanti, che vanno dalle informazioni di vario tipo di carattere personale (notizie dei sostituti, delle casse assistenziali di appartenenza, delle utenze, delle società di assicurazione ecc.) alle nuove liste selettive poste in essere per il redditometro, senza dimenticare la nuova banca dati sezionale (una sorta di anagrafe dei conti) riferita alle indagini finanziarie;

- i mezzi informatici consentono la lavora-

zione di tali notizie in tempo reale, permettendo anche «gli incroci» più disparati, che comunque possono facilmente evidenziare situazioni di alta incongruità rispetto a quanto dichiarato dal contribuente. Il redditometro, peraltro, si sta rivelando sempre più uno strumento utilissimo sul piano dell'accertamento. Prova ne siano anzitutto le continue prese di posizione della giurisprudenza della corte di cassazione, da ultimo la sentenza n. 25386 del 2007, che continua a sottolineare la forza probatoria dei risultati ottenuti con il redditometro ribadendo la totale inversione dell'onere della prova, essendo compito del contribuente dimostrare la propria capacità reddituale in funzione del suo stile di vita. In sostanza, l'amministrazione finanziaria è in possesso di una vera e propria presunzione legale relativa che se non adeguatamente contrastata induce il giudice tributario ad accettarne le conclusioni come veritiere.

E in questa direzione si muove con decisione l'amministrazione finanziaria, che oltre a utilizzare le liste selettive messe a punto a livello centrale (vedi box 1) fa ricorso a qualsiasi ulteriore fonte di informazione disponibile che evidenzia la capacità contributiva di un soggetto, come previsto dall'articolo 1, comma 2, del dm 10/09/1992 (ossia utilizzare anche ulteriori elementi certi, o circostanze di fatto indicative di capacità contributiva anche diversi dagli ordinari beni-indice, come ad esempio viaggi, crociere, iscrizione a costose scuole private o a circoli privati, pellicce, gioielli, quadri ecc.). Per esempio, è notizia di questi giorni che la Dre Veneto ha avviato delle liste selettive sulla base degli annunci sui giornali da parte di massaggiatrici e accompagnatrici di vario genere; la scelta può dirsi felice, vista la recente vicenda giurisprudenziale di una prostituta in Lombardia che non ha potuto dimostrare in nessun modo la sua capacità reddituale, non essendo peraltro ammessa, nel processo tributario, l'autocer-

tificazione in ordine alla provenienza dei redditi (Cassazione, sentenza 703 del 2007).

E nei confronti degli aderenti agli istituti proposti dalla manovra finanziaria per i contribuenti Irpef il passo verso il redditometro è breve, se non altro dal punto di vista della selezione dei contribuenti, al fine di approfondire le indagini magari ricorrendo all'accertamento finanziario. Infatti il redditometro si fonda sulla valorizzazione di una serie di indici di capacità di spesa (possesso di aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto, autoveicoli, altri mezzi di trasporto a motore, roulotte, residenze principali e secondarie, collaboratori familiari, cavalli da corsa o da equitazione e assicurazioni) recentemente aggiornati che consentono all'amministrazione finanziaria di verificare se un determinato livello di spesa e di tenore di vita sia compatibile con quanto risulta dalle dichiarazioni dei redditi presentati dai soggetti persone fisiche (vedi box 2). Orbene, relativamente alle possibilità offerte dalla legge finanziaria è necessario considerare che:

- l'adesione al regime dei minimi può avvenire, attese le condizioni di accesso e le cause di esclusione, da parte di soggetti di piccole dimensioni, non propriamente strutturati e che conseguono ricavi o compensi contenuti (di ammontare massimo non superiore a 30 mila euro). Pertanto indici di spesa particolarmente elevati sono stridenti con le naturali condizioni richieste dal nuovo regime;

- nel caso della tassazione proporzionale del reddito d'impresa al 27,5%, condizione indispensabile e la non distribuzione di utili, che devono rimanere nella disponibilità dell'impresa.

Ne consegue una «mancanza» monetaria sul piano delle spese individuali, che indebolisce la posizione difensiva del soggetto in presenza di segnalazione dal redditometro.